

ALLEGATO 1

CONDIZIONI GENERALI

ART. 1 - CAMPO DI APPLICAZIONE

1. Le presenti Condizioni Generali regolano il conferimento, all'Avvocato, da parte di PagoPA S.p.A. (di seguito "la Società") degli incarichi di rappresentanza in giudizio e patrocinio legale.
2. Le presenti Condizioni Generali si applicano a tutte le attività e agli atti di rappresentanza dinanzi alle Autorità giudiziarie che sono intrapresi nel corso del rapporto di collaborazione professionale tra l'Avvocato e la Società.
3. Le presenti Condizioni Generali potranno subire modifiche ed integrazioni al fine di recepire le indicazioni contenute in provvedimenti di natura generale adottati dall'Autorità Nazionale Anticorruzione o in pronunce giurisprudenziali di futura emanazione. In tal caso, la Società invierà all'Avvocato adeguata comunicazione contenente le modifiche ed integrazioni apportate alle presenti Condizioni Generali. Dette modifiche e integrazioni si intenderanno accettate dall'Avvocato decorsi 15 giorni dal ricevimento della predetta comunicazione. Rimane fermo che entro il predetto termine l'Avvocato potrà richiedere la cancellazione dall'Elenco.

ART. 2 - INCARICO E PROCURA

1. L'Avvocato é legittimato e obbligato ad assistere, nonché a rappresentare in giudizio la Società nella misura necessaria e opportuna per l'adempimento del mandato.
2. L'incarico è affidato con atto di "Conferimento di incarico professionale" sottoscritto dall'organo competente della Società e ha validità per un solo grado di giudizio, salva diversa indicazione della Società.
3. Al momento dell'accettazione del primo incarico l'Avvocato è tenuto a rilasciare - con obbligo di rinnovo annuale - apposita dichiarazione in cui attesta di non incorrere nei divieti di cui agli articoli 53, comma 16-ter, D.Lgs. 165/01 e 21 D.Lgs. 39/13 (cd. revolving doors), di essere a conoscenza del disposto del D.Lgs. 231/01 e di aver preso visione della parte generale del Modello di organizzazione, gestione e controllo di cui al citato decreto, del Codice Etico e del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, pubblicati sul sito internet della Società, nonché di uniformarsi ai principi ivi contenuti. Il medesimo Avvocato dichiara, inoltre, di non incorrere in alcuna situazione che possa configurare, anche solo potenzialmente, un conflitto di interessi con la Società e si impegna a comunicare tempestivamente alla Società ogni e qualsivoglia mutamento della situazione dichiarata, che dovesse intervenire nel corso della durata dell'incarico ed, infine, dichiara di rispettare gli obblighi in materia di

riservatezza di cui al Codice Etico, anche in caso di cessazione dei rapporti in essere con la Società.

4. Per eventuali e ulteriori gradi di giudizio la Società si riserva di assumere, senza pregiudizio, specifica ed ulteriore determinazione.
5. L'incarico concerne la difesa, la rappresentanza e l'assistenza della Società nella controversia giudiziale per cui viene conferito mandato, il tutto nei limiti del mandato medesimo.
6. L'Avvocato nelle fattispecie in cui, a seguito di valutazione, ritenga opportuno porre in essere azioni che possano avere un qualsivoglia effetto sul giudizio, è tenuto a sottoporre alla Società tale ipotesi in quanto, al fine di procedere in tal senso, è necessaria specifica approvazione per iscritto da parte della stessa.
7. L'incarico di rappresentanza in giudizio comprende, oltre alla difesa tecnica, anche ogni assistenza di carattere legale in ordine alla questione dedotta in giudizio, di talché la Società potrà richiedere all'Avvocato incaricato delucidazioni scritte, pareri tecnici in ordine alla opportunità di proseguire il giudizio, di addivenire a transazioni, di sollevare eccezioni e su tutti gli atti, adempimenti o comportamenti che, in conseguenza dell'instaurazione del giudizio, la Società dovrà adottare a tutela e garanzia dei propri interessi e diritti. L' Avvocato, su richiesta della Società, si impegna a relazionare, per iscritto, anche in forma sintetica, in ordine a ciascun adempimento processuale posto in essere, avendo cura di rimettere tempestivamente copia di ogni atto prodotto in giudizio da lui o da controparte. Tale attività di assistenza non darà luogo a compenso ulteriore oltre quello previsto per l'incarico principale.
8. Fatta salva l'eventuale responsabilità di qualsiasi natura - ivi compresa quella disciplinare cui dovesse dar luogo la violazione anche di una sola delle predette prescrizioni - la Società, una volta venuta a conoscenza della sussistenza di una qualsiasi situazione di incompatibilità, ovvero al verificarsi di ogni altro motivo che comporti il venir meno del rapporto fiduciario tra la Società stessa e l'Avvocato, si riserva la facoltà di risolvere ogni rapporto e, comunque, revocare il mandato.
9. La Società non garantisce all'Avvocato alcun numero di incarichi e in qualsiasi momento si riserva di interrompere il rapporto professionale, fermo restando quanto previsto all'art. 9, comma 7 del presente documento in merito al compenso maturato per le prestazioni fino a quel momento rese.

ART. 3 - PRINCIPI GENERALI

1. L'Avvocato ha il dovere di perseguire il buon esito della lite e di operare nell'interesse della Società secondo diligenza, prudenza e perizia.
2. L'Avvocato deve svolgere l'assistenza e la rappresentanza affidatagli in conformità alla legge e deve rappresentare i diritti e gli interessi della Società nei confronti di chiunque con professionalità, fedeltà e scrupolosità.

3. L'Avvocato è legittimato in linea di principio ad adottare discrezionalmente qualsiasi strategia difensiva utilizzando ogni soluzione che non contrasti con il mandato della Società, con il diritto e che sia comunque deontologicamente corretta.
4. L'Avvocato potrà farsi sostituire in udienza solo da colleghi di Studio, associati e non, con l'obbligo, in tal caso, di ottenere la previa autorizzazione da parte della Società. A tal fine l'Avvocato dovrà rendere note le generalità del collega all'atto della sottoscrizione del conferimento di incarico professionale e comunque in tempo utile per consentire alla Società di valutare ed autorizzare la sostituzione.
5. Nei casi in cui per la costituzione in giudizio e per l'esercizio delle azioni della Società si renda necessario ricorrere all'assistenza di un domiciliatario, l'Avvocato dovrà rendere note le generalità del domiciliatario alla Società che si riserva di approvare l'individuazione del domiciliatario o di richiederne la sostituzione. In ogni caso, il domiciliatario dovrà offrire tutte le garanzie e i requisiti richiesti dal presente documento per l'incarico principale, il quale rimane responsabile nei confronti della Società. La scelta del domiciliatario da parte dell'incaricato non comporta oneri aggiuntivi per Società, fatto salvo il rimborso delle spese vive sostenute dal domiciliatario ed effettivamente documentate, che in ogni caso andranno chieste dall'Avvocato incaricato e a questi liquidate a presentazione della fattura a saldo.

ART. 4. - DOVERI DI INFORMAZIONE E DI COOPERAZIONE

1. La Società fornisce all'Avvocato l'assistenza necessaria per l'espletamento dell'incarico.
2. In seguito al conferimento del mandato la Società comunica all'Avvocato le informazioni e i fatti che potrebbero essere di rilevanza nel contesto dell'esecuzione del mandato e gli rende accessibili tutti i documenti e i mezzi di prova nella disponibilità della stessa.
3. Durante il rapporto di mandato la Società comunica all'Avvocato tutte le circostanze modificative o novative delle quali venga a conoscenza, che potrebbero essere rilevanti per l'esecuzione del mandato.

ART 5 - OBBLIGO DI SEGRETEZZA

1. L'Avvocato si impegna - su tutte le questioni che gli sono state affidate e sui fatti di cui viene a conoscenza nella sua qualità professionale - a rispettare gli obblighi di riservatezza e segreto professionale previsti dal Codice di Deontologia forense e a trattare i dati nel pieno rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali di cui al Regolamento UE n. 2016/679 "GDPR" , nonché dal "Codice di Deontologia e di buona condotta per i trattamenti di dati personali effettuati per svolgere investigazioni difensive o per far valere o difendere un diritto in sede giudiziaria"

approvato con Delibera del Garante per la protezione dei dati personali n. 60 del 6 Novembre 2008 (G.U. 24 Novembre 2008 n. 275). La segretezza rientra nell'interesse della Società.

2. L'Avvocato é legittimato a incaricare, nell'ambito delle leggi e delle direttive vigenti, suoi collaboratori/associati, nella misura in cui tali collaboratori/associati siano stati informati sull'obbligo di segretezza in maniera comprovabile, restando fermo che l'Avvocato è comunque responsabile di ogni violazione di detto obbligo.
3. L'Avvocato - ovvero i collaboratori/associati di cui lo stesso si avvale - nei limiti dell'incarico professionale ricevuto e per finalità strettamente connesse e/o strumentali al mandato ricevuto, si impegna, altresì, a trattare i dati in modo lecito e secondo correttezza, in conformità a quanto disposto dal D. Lgs. 196/03 e s.m.i..
4. Il mancato rispetto degli obblighi di segretezza legittima la Società a intraprendere le opportune azioni legali a tutela dei propri diritti ed interessi.

ART. 6 - OBBLIGHI DELL'AVVOCATO

1. L'Avvocato si obbliga a esercitare il mandato con il massimo zelo e scrupolo professionale, nel pieno rispetto delle norme di legge e delle disposizioni deontologiche che regolano la professione.
2. L'Avvocato si obbliga, in particolare, ad astenersi dall'assumere incarichi in cui ricorrano situazioni di conflitto di interessi, anche solo potenziale, con la Società.
3. L'Avvocato si obbliga in particolare ad astenersi dall'assumere incarichi in cui ricorrano situazioni di incompatibilità e/o di conflitto di interessi, anche solo potenziale, ivi compresa l'attività di natura consulenziale, con riguardo alle regole deontologiche della professione forense. L'Avvocato incaricato si obbliga altresì a comunicare tempestivamente alla Società l'insorgere, anche tra primo e secondo grado di giudizio o – comunque – nel corso del giudizio medesimo, di qualsiasi situazione di incompatibilità o di conflitto di interessi, anche solo potenziale, con dette regole deontologiche.
4. L'Avvocato si obbliga a segnalare, con la dovuta sollecitudine, l'insorgenza di qualsivoglia situazione di inopportunità a patrocinare o svolgere prestazioni nell'interesse della Società.
5. L'Avvocato è sempre tenuto a informare la Società in ordine ad ogni circostanza relativa all'espletamento dell'incarico professionale.
6. L'Avvocato deve costituirsi in giudizio nel rispetto dei termini processuali e, comunque, per tutta la durata del giudizio, deve rispettare i termini che scadenano le attività processuali stesse.
7. L'Avvocato deve curare i depositi degli atti e ritirare quelli di controparte.
8. L'Avvocato deve partecipare a tutte le udienze e, in caso di giudizi aventi lo stesso oggetto, qualora risulti più conveniente, chiedere la riunione dei procedimenti.

9. L'Avvocato deve mettere a disposizione della Società copia degli atti del giudizio e della corrispondenza intercorsa con controparte.
10. L'Avvocato, nel caso in cui valutasse come opportuna la nomina di un consulente tecnico di parte, è tenuto a sottoporre alla Società tale ipotesi in quanto, al fine di procedere in tal senso, è necessaria apposita approvazione per iscritto da parte della stessa.
11. L'Avvocato deve trasmettere necessariamente e tempestivamente alla Società ordinanze, dispositivi di sentenze e sentenze integrali.
12. In caso di sentenze sfavorevoli alla Società, l'Avvocato, contestualmente agli adempimenti di cui al punto precedente, deve necessariamente fornire una relazione che indichi la sussistenza o meno di validi e fondati motivi di impugnazione, nonché una valutazione sull'economicità dell'eventuale giudizio di impugnazione. E' tenuto, in ogni caso, a fornire istruzioni e direttive necessarie per dare ottemperanza alle pronunce giurisdizionali e prevenire giudizi per la Società.
13. L'Avvocato deve fornire rendicontazione sullo stato delle cause pendenti con valutazione dei rischi di soccombenza al fine di consentire i corrispondenti appostamenti nei relativi fondi di bilancio. Il Professionista deve, altresì, aggiornare periodicamente la valutazione dei suddetti rischi di soccombenza.
14. L'Avvocato, nell'adempimento delle obbligazioni nascenti dal conferimento di incarico, si impegna al rispetto delle disposizioni contenute nel Regolamento UE n. 2016/679.
15. L'Avvocato dichiara di essere a conoscenza delle disposizioni di cui al D. Lgs. 8 giugno 2001 n. 231, nonché delle prescrizioni del Codice etico, del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo e del Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza della Società; con la sottoscrizione delle presenti Condizioni Generali, inoltre, l'Avvocato dichiara di ben conoscere e di impegnarsi a rispettare le norme del Codice etico della Società, consultabile sul sito internet della Società. L'Avvocato si impegna pertanto a tenere un comportamento in linea con il suddetto Codice etico, per le parti applicabili, e comunque si impegna a mantenere una condotta tale da non esporre la Società al rischio dell'applicazione delle sanzioni previste dalle predette norme.

ART 7. - COMPENSI

1. Il compenso sarà concordato dalla Società e dall'Avvocato incaricato prima del conferimento dell'incarico.
2. Il compenso, come sopra determinato, si intende in ogni caso comprensivo delle spese generali.
3. Al Professionista spetta, altresì, il rimborso delle spese vive documentate necessarie per l'espletamento dell'attività difensiva (a titolo esemplificativo

contributo unificato). Il costo per il conteggio e per la redazione della fattura non dovrà essere messo in conto alla Società.

4. Non è previsto nessun altro compenso in relazione a ciascun affidamento.
5. Non costituisce oggetto dell'incarico l'attività di richiesta e di recupero delle spese legali liquidate giudizialmente in favore della Società.

ART. 8 - RESPONSABILITA' DEL PROFESSIONISTA

1. L'Avvocato è responsabile per errori di rappresentanza, nonché per pretese di risarcimenti danni richiesti alla Società per l'attività dallo stesso svolta nell'espletamento del mandato anche oltre i limiti della somma assicurata dalla Polizza di "responsabilità professionale".

ART 9 - CONCLUSIONE DEL MANDATO

1. Il rapporto di mandato può essere risolto dalla Società in ogni momento così come dall'Avvocato, purché non venga arrecato alcun pregiudizio alla medesima Società.
2. In caso di rinuncia al mandato, l'Avvocato deve dare alla Società un preavviso adeguato ai termini processuali che consenta la nomina, in sostituzione, di altro professionista senza alcun danno per la Società e deve informare quest'ultima di quanto è necessario fare per non pregiudicare la difesa.
3. L'Avvocato che rinuncia al mandato è tenuto, altresì, a darne pronta comunicazione all'Autorità procedente.
4. La rinuncia al mandato dell'Avvocato è inefficace fintanto che non avvenga, in tempi ragionevoli, la sostituzione di nuovo difensore.
5. L'Avvocato che abbia rinunciato al mandato è tenuto ad informare la Società delle comunicazioni che dovessero pervenirgli.
6. La Società può sempre revocare il mandato, ma la revoca, così come la rinuncia al mandato da parte dell'Avvocato, non ha effetto nei confronti dell'altra parte finché non sia avvenuta la sostituzione del difensore.
7. In caso di rinuncia o revoca del mandato la Società corrisponde all'Avvocato la parte di compenso relativo alle prestazioni professionali effettivamente prestate e ricevute, rispettivamente, sino alla rinuncia o alla revoca, da calcolarsi in percentuale sul compenso così come pattuito all'atto di conferimento di incarico.

ART. 10 - OBBLIGHI DI CUSTODIA

1. L'Avvocato ha l'obbligo di custodire le pratiche per la durata di dieci anni dalla cessazione del rapporto di mandato e di rilasciare alla Società copie in caso di necessità in questo arco temporale.

2. Se per la durata dell'obbligo di custodia si applicano termini di legge più lunghi, questi devono essere rispettati e l'Avvocato dovrà dare seguito alla richiesta di copia da parte della Società.

ART. 11 - CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

1. Costituisce causa di risoluzione dei rapporti disciplinati dalle presenti condizioni generali e dei mandati conferiti, ai sensi dell'art. 1456 del codice civile, l'inosservanza anche di uno solo degli obblighi come sopra assunti dall'Avvocato in relazione a:
 - riservatezza e segreto professionale;
 - trattamento dei dati personali in conformità alle disposizioni vigenti;
 - rispetto delle disposizioni che regolano la responsabilità per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato, nonché delle norme del Codice deontologico forense, del Codice etico e del PTPC della Società;
 - presupposti per l'assunzione dell'incarico e relative comunicazioni;
 - corretto adempimento delle prestazioni professionali secondo la diligenza richiesta nello svolgimento dell'incarico, con particolare riferimento a quanto previsto all'art. 6, commi da 4 a 12;
 - reiterata mancata accettazione o rinuncia all'incarico senza giustificato motivo;
 - reiterata mancata presentazione di offerta (ovvero di offerta "palesamente non seria") per più confronti competitivi.
2. La risoluzione dai rapporti disciplinati dalle presenti Condizioni Generali nei casi sopra indicati si verifica di diritto e comporta la cancellazione dell'Avvocato dall'Elenco dei fiduciari della Società. Resta inteso che il Professionista potrà richiedere, in ogni momento, la propria cancellazione volontaria dall'Elenco.
3. La risoluzione dei rapporti disciplinati dalle presenti Condizioni Generali legittima la Società a revocare ogni conferimento d'incarico, fermo restando il risarcimento dei danni, anche all'immagine, eventualmente subiti.

ART. 12 - DISPOSIZIONE CONCLUSIVE

1. Modifiche o integrazioni delle presenti Condizioni Generali necessitano della forma scritta a pena di inefficacia.